

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Convenzione tra l'ASUR/AV2, il Comune di Ancona e la Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria) per la compartecipazione agli oneri di gestione della RP per Disabili "Villa Almagià" del Comune di AN. Periodo 10/07/2014–09/07/2017.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto che, con Determinazione n. 965 del 03.06.2014, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali - Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento in concessione della RP disabili Villa Almagià del Comune di Ancona (codice ORPS 600212), ubicata in Ancona, Via Redipuglia n. 33, al RTI tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria) CF e P.Iva 02125100160 e Cooperativa Sociale Rosa CF e P.IVA 03683080166, entrambe con sede legale a Bergamo in via Manzoni n. 7, per la durata di tre anni decorrenti dal 10 luglio 2014, con l'applicazione della quota sanitaria giornaliera per ospite di € 92,06 (oltre IVA al 4% inclusa).
3. Di dare atto che nel periodo 01.01.2014–09.07.2014, nelle more del completamento delle nuove procedure di gara da parte del Comune di Ancona, la gestione della RP disabili è avvenuta alla stregua del Protocollo di Intesa approvato con la determina Direttore AV2 498/2011 che prevedeva una retta giornaliera pro-capite di €. 92,45 (IVA esente), i cui effetti, per il disposto dell'art. 23 della L.R. 20/2000, devono intendersi estesi fino alla data di decorrenza del presente accordo.
4. Stipulare l'accordo contrattuale con il Comune di Ancona e la Cooperativa Sociale KCS Caregiver,

rispettivamente Ente titolare e Ente concessionario della Residenza Protetta Villa Almagià, per il periodo 10/07/2014 – 09/07/2017 coincidente con la durata del contratto di concessione, nei termini di cui all'allegato schema contrattuale (All.n.1).

5. Dare atto, pertanto, che l'impegno di spesa facente carico a questa ASUR/AV2 per la compartecipazione sanitaria all'assistenza prestata ai numero 11 assistiti disabili della Residenza Villa Almagià è, *ratione-temporis*, distinto nel modo che segue:
  - periodo 01/01/2014 - 09/07/2014 (giorni 190) € 188.737,10 - Cooperativa Sociale ASS.COOP;
  - periodo 10/07/2014 - 31/12/2014 (giorni 175) €. 175.721,05 (IVA al 4% inclusa – Coop. KCS);
    - periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 (giorni 365) € 372.475,00 (IVA al 4% inclusa).
    - periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 (giorni 366) € 370.255,51 (IVA al 4% inclusa).
    - periodo 01/01/2017 – 09/07/2017 (giorni 190) € 192.405,40 (IVA al 4% inclusa);
6. Precisato che la spesa consuntivata nell'anno 2014 sulla base delle presenze effettivamente registrate risulta pari ad € 364.458,15 già imputata al conto di pertinenza 05050100107 del bilancio 2014 e che la spesa che risulterà, allo stesso titolo, per l'anno 2015 e per le annualità di successiva vigenza farà carico al budget e alla programmazione economica relativa all'anno di competenza fino alla concorrenza dei tetti di spesa di cui al punto 5. che ipotizzano un utilizzo pieno della struttura.
7. Prendere atto, di quanto comunicato dal Comune di Ancona con nota prot. 78808 del 25/06/2015 in merito al piano di riconversione previsto per la Residenza Protetta Villa Almagià in adesione a quanto stabilito con DGRM 1331/2014 (punto 2.1 dell'Accordo).
8. Procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati, rispettivamente dalla ASS Coop e dalla RTI KCS Caregiver nei periodi di rispettiva competenza, entro il tetto di spesa di cui ai punti 4. e 5., su presentazione di regolare fattura che dovrà recare il visto del Direttore del Distretto 7 di Ancona, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite della Residenza Protetta Disabili Villa Almagià.
9. Stabilire che la spesa complessiva a carico dell'ASUR/AV2 per gli anni 2014 - 2015, 2016 e 2017 fa carico al Budget e alla programmazione economica relativa a ciascuna annualità con imputazione al conto economico 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili".
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Cristofolini)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Natalia Storti)




IL DIRETTORE INTEGRAZIONE  
SOCIO-SANITARIA

(Dr. Giovanni Felziani)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dottor Alessandro Marini)



la presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE - DISTRETTO 7 ANCONA

**VISTE E RICHIAMATE** le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;

- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **DGRM 1440 del 22/12/2014** “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015”;

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica :

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

## PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal Distretto 7 di Ancona i cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

## PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Relativamente ai servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti e ai portatori di handicap, la Regione Marche, ha inteso da sempre favorire una serie di interventi rivolti a persone non autosufficienti nelle forme rese a domicilio dell’utente o in strutture residenziali. L’invecchiamento della popolazione e la necessità di garantire idonea assistenza ai diversamente abili ospiti di residenze, sono aspetti ove il Distretto si conferma “il luogo privilegiato dell’integrazione socio-sanitaria e, attraverso la corrispondenza “speculare” con l’Ambito Territoriale Sociale, l’interfaccia principale tra il sistema dei servizi sanitari ed il sistema dei servizi sociali”. Il PSR ribadisce come il “modello marchigiano” attuale di integrazione socio-sanitaria, mantiene ed esalta la competenza sociale dei Comuni, promuovendo la programmazione e gestione dei servizi sociali a livello di Ambito Territoriale sociale, pur conservando le competenze sanitarie nel sistema “ASUR – Aree Vaste / Distretti”, rafforzando così l’area socio sanitaria. Non prevede, quindi, un “autonomo” settore socio-sanitario, ma un’area comune da valorizzare e gestire in modo condiviso e organizzato.

I principi generali di riferimento dell’integrazione sociale e sanitaria ribadiscono l’importanza dell’approccio integrato sociale e sanitario alle problematiche di salute; l’integrazione socio-sanitaria

non come settore a sé ma area comune tra sistema servizi sanitari e sistema servizi sociali; l'integrazione non delegata a figure specializzate ma responsabilità comune degli operatori e dei professionisti sanitari e degli operatori e dei professionisti sociali. L'approccio per settori di intervento deve essere contenuto dentro una cornice unitaria. La programmazione integrata sociale e sanitaria si attua, quindi, attraverso l'allineamento e la coerenza con gli atti di programmazione dal livello centrale ai vari ambiti territoriali. La Circolare Presidenziale - Giunta Regione Marche- n. 1 del 02.03.1992, riguardante il progetto obiettivo prototipale "Indirizzi operativi alle U.S.L. marchigiane in ordine alle modalità e benefici previsti dal servizio sanitario nazionale per la tutela e la cura dell'anziano", nel distinguere le tipologie delle prestazioni da garantire, stabilisce che l'assistenza sanitaria si deve estrinsecare presso le strutture residenziali attraverso la garanzia dell'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona. D'altronde già la Legge Regionale n. 43 del 05.11.1988, all'art. 23 – comma 4 -, emanava disposizioni circa l'assicurazione, da parte delle USL, oggi Aree Vaste, dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali.

La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali, la realizzazione di centri socio-riabilitativi, delle comunità alloggio e dei servizi di accoglienza per i disabili privi di sostegno familiare.

La L. R. 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" prevede per i disabili, tra l'altro, una tipologia di struttura residenziale con funzione tutelare, caratterizzata da media intensità assistenziale, denominata Comunità Protetta per Disabili destinata a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia, non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente privi del sostegno familiare.

Il Regolamento regionale n. 1 del 25.2.2004 e s.m.i., in applicazione della L. R. 20/2002, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, nonché la capacità ricettiva, delle strutture di cui alla citata L.R. 20/2002; a tali requisiti le strutture, Centri Diurni e Residenze per disabili, si devono conformare.

Rispetto al suddetto quadro normativo e regolamentare deve darsi atto che è intervenuta la DGRM 1331/2014 che ha ridefinito l'assetto organizzativo nell'Area Disabili rideterminando gli standard assistenziali nonché i livelli tariffari delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per assistiti Disabili ed ha recepito l'Accordo fra Regione Marche ed Associazioni Enti Gestori.

A quest' ultima deliberazione Reg.le fa, altresì, riferimento la presente proposta di determinazione.

Nell'ambito delle disposizioni normative ed amministrative sopra delineate si inquadra il rapporto di collaborazione avviato a partire dall'anno 1996 tra la ex AUSL 7 e il Comune di Ancona, nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria attraverso la stipula di una convenzione triennale (1997/1999) allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 815 del 23.12.1996. Tale forma di collaborazione, ha permesso di concretizzare un intervento comune volto alla realizzazione di una rete di residenze e Centri Diurni per soggetti disabili e anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, attraverso una gestione integrata dei servizi, sia di rilievo sociale di competenza economica del Comune di Ancona, sia di rilievo sanitario, di competenza economica dell'Azienda Sanitaria/Area Vasta 2 -Ancona.

In particolare, si fa riferimento e richiamo agli accordi che seguono:

- Triennio 2008/2010 Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 187 del 27.02.2009

- Triennio 2011/2013 Determina del Direttore di Area Vasta, su delega del Direttore Generale ASUR, n. 498 del 22.12.2011

Tra le strutture socio-sanitarie oggetto delle suddette intese vi è la Struttura residenziale di proprietà del Comune di Ancona "Villa Almagià" (codice ORPS 600212) ubicata in Ancona, Via Redipuglia n. 33 autorizzata al funzionamento quale Residenza Protetta per disabili per n. 11 posti letto ex L.R. 20/2002 con atto di autorizzazione del Comune di Ancona n. 3 del 26/03/2009 e successivo n. 4 del 11/07/2014.

In quest'ultimo atto di autorizzazione il "*Legale Rapp.te del Comune di Ancona viene autorizzato ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/2002, attraverso la RTI Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria).... e Cooperativa Sociale Rosa..... entrambe con sede legale a Bergamo in Via Manzoni n. 7 concessionaria del Servizio, all'esercizio della Residenza Protetta per Disabili per n. 11 posti letto.....*"

Nella medesima struttura è presente anche un modulo di 28 p.l. di residenza Protetta per anziani i quali formano oggetto di convenzionamento con un ulteriore e specifico atto.

Il Comune di Ancona, quale Ente proprietario e titolare della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià", ha deciso di affidare la concessione a terzi della gestione dei Servizi Socio-Sanitari nella Residenzialità medesima avviando all'uopo una procedura di evidenza pubblica con determinazione del dirigente Politiche Sociali del Comune di Ancona n. 1649/2005.

Esperita la pubblica gara, la Cooperativa ASS.Coop. Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Ancona V.le della Vittoria n. 4 (C.F. /P.IVA 00733460422) è risultata aggiudicataria, come da determinazione del dirigente Politiche Sociali del Comune di Ancona n. 2699/2005.

Il contratto di concessione della durata di 3 anni, decorrente dal 13/10/2005, è stato successivamente prorogato ad opera di ulteriori provvedimenti dirigenziali del Dirigente del Servizio Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona n. 3290/2008, 3114/2009, n. 2283/2011, n. 1615/2012 e di fatto è cessato il 09/07/2014 con il subentro del nuovo Ente concessionario.

Va detto infatti che con Determinazione n. 2196 dell' 11/12/2013 del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Servizi Scolastici del Comune di Ancona, si è dato avvio alla nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione della RP Disabili e della RP Anziani "Villa Almagià" per la durata di tre anni.

Con determinazione n. 965 del 03/06/2014 il medesimo Dirigente del Comune di Ancona ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento in concessione della Residenza Protetta disabili al RTI tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria) CF e P.Iva 02125100160 e Cooperativa Sociale Rosa CF e P.IVA 03683080166, entrambe con sede legale a Bergamo in via Manzoni n. 7, per la durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi, di fatto avvenuta il 10 luglio 2014.

Il contratto di concessione del servizio di gestione della residenza protetta tra il Comune di Ancona e il RTI, come legalmente rappresentato, è stato stipulato l'11/08/2015 Rep. 14304.

La quota giornaliera per ospite scaturita dalle procedure di gara pari ad € 148,16 (IVA al 4% inclusa) è ripartita come di seguito:

- € 92,06 (IVA al 4% inclusa) quota sanitaria;
- € 33,95 (IVA al 4% inclusa) quota sociale a carico del Comune;
- € 22,15 (IVA al 4% inclusa) quota sociale a carico dell'utente.

Per quanto sopra dal 01/01/2014 e fino alla data del 09/07/ 2014, la gestione della Struttura per Disabili "Villa Almagià" è stata assicurata dalla Cooperativa Sociale ASS.COOP di Ancona e la regolazione giuridica ed economica dei rapporti tra il Comune di Ancona ente titolare e concedente, l'Associazione ASS.Coop e l'Asur/AV2 è proseguita, fino a tale data, alla stregua del Protocollo di Intesa approvato

con la determina Direttore AV2 498/2011 che prevedeva una retta giornaliera pro-capite per i posti letto di Residenza Protetta Disabili di €. 92,45 (IVA esente).

Tale accordo, efficace fino al 31/12/2013 ha continuato a spiegare effetti, a mente dell'art.23 L.R. 20/2000 e nelle more del completamento delle nuove procedure di gara da parte del Comune di Ancona, fino alla data di decorrenza del presente accordo (10/07/2014).

Da precisare che la prosecuzione degli inserimenti in atto al 31/12/2013 presso le varie residenzialità per disabili, tra cui quella in oggetto, è stata autorizzata per l'anno 2014 con determina del Direttore AV2 n. 988 del 01/07/2014, dove si prevede, segnatamente alla RP "Villa Almagià" una spesa di € 368.576,50. La spesa consuntivata al 31/12/2014 è stata complessivamente pari ad € 364.458,15 come di seguito specificato:

- periodo 01/01/2014 - 09/07/2014 (giorni 190) € 188.737,10 - Cooperativa Sociale ASS.COOP;
  - periodo 10/07/2014 - 31/12/2014 (giorni 175) €. 175.721,05 (IVA al 4% inclusa - Coop. KCS).
- Tale spesa risulta già imputata al conto di pertinenza 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili" e registrata nel bilancio 2014.

Per l'anno 2015 la determina del DAV2 n. 590 del 05/05/2015 ha autorizzato la proroga di tutti i n. 11 inserimenti in atto al 01/01/2015 prevedendo, sulla base della nuova retta determinata dalle procedure di gara svolte dal Comune di Ancona, una conseguente spesa di € 372.475,00 (IVA al 4% inclusa).

L'impegno di spesa per gli anni di successiva vigenza è il seguente:

- periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 (giorni 366) € 370.255,51 (IVA al 4% inclusa tenuto conto della DGRM 1224/2015).
- periodo 01/01/2017 - 09/07/2017 (giorni 190) € 192.405,40 (IVA al 4% inclusa);

Tale impegno di spesa potrà eventualmente subire revisioni e abbattimenti sulla base delle disposizioni finanziarie e di programmazione economica nazionali e/o regionali.

Con riferimento al corrente anno 2015 corre l'obbligo di richiamare la DGRM 1331/2014 la quale al punto 2.1 titolato "Cure riabilitative di Mantenimento per Disabili Gravi RD3" prevede, relativamente al livello assistenziale di tale utenza inserita in strutture a carattere socio-assistenziale quali le Residenze Protette per Disabili (L.R. 20/2002 art. 3, c4,lett.a), la riconversione delle strutture stesse in RSA Disabili "...a tal fine le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

*Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenza Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*

Deve darsi atto che il Comune di Ancona con nota prot. 78808 del 25/06/2015 a firma del Dirigente Servizi Educativi e Scolastici, ha comunicato alla Regione Marche e per conoscenza a questa

ASUR/AV2, l'intendimento dell'Amministrazione Comunale, quale Ente titolare della Comunità Protetta "Villa Almagià", inteso ad adeguare la Struttura medesima al livello assistenziale RD3 con decorrenza 01.01.2018; ciò in ottemperanza alle indicazioni in tal senso impartite con DGRM 1331/2014 (punto 2.1. allegato).

Si precisa che l'accordo è efficace per l'intera durata triennale del contratto di concessione, ovverosia dal 10/07/2014 fino la 09/07/2017.

Lo stesso tetto di spesa verrà riconosciuto per gli anni di successiva vigenza dell'accordo, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che ne impongano la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Per quanto sopra argomentato

#### PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto che, con Determinazione n. 965 del 03.06.2014, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali - Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento in concessione della RP disabili Villa Almagià del Comune di Ancona (codice ORPS 600212), ubicata in Ancona, Via Redipuglia n. 33, al RTI tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria) CF e P.Iva 02125100160 e Cooperativa Sociale Rosa CF e P.IVA 03683080166, entrambe con sede legale a Bergamo in via Manzoni n. 7, per la durata di tre anni decorrenti dal 10 luglio 2014, con l'applicazione della quota sanitaria giornaliera per ospite di € 92,06 (oltre IVA al 4% inclusa).
3. Di dare atto che nel periodo 01.01.2014-09.07.2014, nelle more del completamento delle nuove procedure di gara da parte del Comune di Ancona, la gestione della RP disabili è avvenuta alla stregua del Protocollo di Intesa approvato con la determina Direttore AV2 498/2011 che prevedeva una retta giornaliera pro-capite di €. 92,45 (IVA esente), i cui effetti, per il disposto dell'art. 23 della L.R. 20/2000, devono intendersi estesi fino alla data di decorrenza del presente accordo.
4. Stipulare l'accordo contrattuale con il Comune di Ancona e la Cooperativa Sociale KCS Caregiver, rispettivamente Ente titolare e Ente concessionario della Residenza Protetta Villa Almagià, per il periodo 10/07/2014 - 09/07/2017 coincidente con la durata del contratto di concessione, nei termini di cui all'allegato schema contrattuale (All.n.1).
5. Dare atto, pertanto, che l'impegno di spesa facente carico a questa ASUR/AV2 per la compartecipazione sanitaria all'assistenza prestata ai numero 11 assistiti disabili della Residenza Villa Almagià è, *ratione-temporis*, distinto nel modo che segue:
  - periodo 01/01/2014 - 09/07/2014 (giorni 190) € 188.737,10 - Cooperativa Sociale ASS.COOP;
  - periodo 10/07/2014 - 31/12/2014 (giorni 175) €. 175.721,05 (IVA al 4% inclusa - Coop. KCS);
  - periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 (giorni 365) € 372.475,00 (IVA al 4% inclusa).
  - periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 (giorni 366) € 370.255,51 (IVA al 4% inclusa).
  - periodo 01/01/2017 - 09/07/2017 (giorni 190) € 192.405,40 (IVA al 4% inclusa);
6. Precisato che la spesa consuntivata nell'anno 2014 sulla base delle presenze effettivamente



registrate risulta pari ad € 364.458,15 già imputata al conto di pertinenza 05050100107 del bilancio 2014 e che la spesa che risulterà, allo stesso titolo, per l'anno 2015 e per le annualità di successiva vigenza farà carico al budget e alla programmazione economica relativa all'anno di competenza fino alla concorrenza dei tetti di spesa di cui al punto 5. che ipotizzano un utilizzo pieno della struttura.

7. Prendere atto, di quanto comunicato dal Comune di Ancona con nota prot. 78808 del 25/06/2015 in merito al piano di riconversione previsto per la Residenza Protetta Villa Almagià in adesione a quanto stabilito con DGRM 1331/2014 (punto 2.1 dell'Accordo).
8. Procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati, rispettivamente dalla ASS Coop e dalla RTI KCS Caregiver nei periodi di rispettiva competenza, entro il tetto di spesa di cui ai punti 4. e 5., su presentazione di regolare fattura che dovrà recare il visto del Direttore del Distretto 7 di Ancona, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite della Residenza Protetta Disabili Villa Almagià.
9. Stabilire che la spesa complessiva a carico dell'ASUR/AV2 per gli anni 2014 - 2015, 2016 e 2017 fa carico al Budget e alla programmazione economica relativa a ciascuna annualità con imputazione al conto economico 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili".
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013

**U.O.S Strutture Private Accreditate**


**Il Dirigente**

**Dr.ssa Fiammetta Mastri**



**Il Responsabile del procedimento**

**Dr.ssa Mariangela Daretti**



**Direzione Amministrativa Territoriale**

**Il Dirigente**


**Dr.ssa Chantal Mariani**



**Il Distretto 7 di Ancona**

**Il Direttore**

**Dott.ssa Patrizia Balzani**



## U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto come indicato al punto 5. del *decisum*, fa carico al budget ASUR/AV2 degli anni di rispettiva competenza con riferimento al conto 0505100107.

Nell'anno 2014 costo pari ad € 364.458,15 (contenuto entro il tetto di € 368.576,50 stabilito con det. AV2 988/2014) risulta iscritto al conto 0505100107 del bilancio 2014;

per l'anno 2015, il costo previsto periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 € 372.475,00 (IVA al 4% inclusa) come da Det. 590/AV2 del 05/05/2015.


periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 (giorni 366) € 370.255,51 (IVA al 4% inclusa).

periodo 01/01/2017 – 09/07/2017 (giorni 190) € 192.405,40 (IVA al 4% inclusa);

sarà ricompreso nel budget ASUR/AV2, con riferimento allo stesso conto economico.


Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria

(Dott.ssa Antonella Casaccia)



Il Dirigente U.O. Controllo di  
Gestione AV2

(Dott. Paolo Galassi)



- ALLEGATI -

*n. 1 allegato: schema di Accordo contrattuale*

Allegato n. 1

**Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e il Comune di Ancona e l'RTI Cooperativa Sociale KCS Caregiver (mandataria) e Coop. Rosa di Bergamo quale Ente concessionario della gestione della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià" periodo 10/07/2014 – 09/07/2017.**

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. dottor Alessandro Marini nato in Ancona il 15/02/1960, domiciliato per la carica presso la sede legale medesima

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per l'ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed Educativi giusta disposizione sindacale del \_\_\_\_\_, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - costituito tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver c.f. e P.IVA 02125100160 (Impresa Mandataria) e Coop.Soc. Rosa di Bergamo c.f. e P.IVA 03683080166, entrambe con sede legale in Bergamo Via Manzoni n. 7 quale concessionario del servizio di gestione della Residenza Protetta Disabili Villa Almagià **Codice ORPS 600212**, come da determinazione del Comune di Ancona n. 965/2014 – rappresentato dal Consigliere delegato e legale rappresentante dell'Impresa mandataria Sig.....

**PREMESSO**

- Che Il Comune di Ancona è proprietario della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià" (codice ORPS 600212) ubicata in Ancona, Via Redipuglia n. 33 autorizzata al funzionamento quale Residenza Protetta per disabili per n. 11 posti letto ex L.R. 20/2002 con atto di autorizzazione del Comune di Ancona n. 3 del 26/03/2009 e successivo n. 4 del 11/07/2014.
- Che il Comune di Ancona, quale Ente proprietario e titolare della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià", ha deciso di affidare la concessione a terzi della gestione dei Servizi Socio-Sanitari

nella Residenzialità medesima avviando all'uopo una procedura di evidenza pubblica con determinazione del dirigente Politiche Sociali del Comune di Ancona n. 1649/2005.

- Che, esperita la pubblica gara, la Cooperativa ASS.Coop. Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Ancona V.le della Vittoria n. 4 (C.F. /P.IVA 00733460422) è risultata aggiudicataria come da determinazione del dirigente Politiche Sociali del Comune di Ancona n. 2699/2005.
- Che il contratto di concessione della durata di 3 anni decorrente dal 13/10/2005 è stato successivamente prorogato ad opera di ulteriori provvedimenti dirigenziali del Dirigente del Servizio Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona n. 3290/2008, 3114/2009, n. 2283/2011, n. 1615/2012 e di fatto è cessato il 09/07/2014 con il subentro del nuovo Ente concessionario.
- Che con Determinazione n. 2196 del 11/12/2013 del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Servizi Scolastici del Comune di Ancona si è dato avvio alla nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione della RP Disabili "Villa Almagià" per la durata di tre anni.
- Che con determinazione n. 965 del 03/06/2014 il medesimo Dirigente del Comune di Ancona ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento in concessione della Residenza Protetta disabili al RTI tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria) CF e P.Iva 02125100160 e Cooperativa Sociale Rosa CF e P.IVA 03683080166 – entrambe con sede legale a Bergamo in via Manzoni n. 7, per la durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi, di fatto avvenuta il 10 luglio 2014;
- Che con il presente atto si intende disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV2 e la Cooperativa Sociale mandataria KCS dal 10/07/2014 fino al 09/07/2017, tenuto conto anche del contratto di concessione del servizio stipulato tra il Comune di Ancona e il RTI come legalmente rappresentato l'11/08/2015 Rep. 14304, della durata di 3 anni decorrente dalla data di consegna avvenuta in data 10/07/2014;
- Che l'autorizzazione n. 4 dell' 11/07/2014 rilasciata dal Comune di Ancona per l'esercizio della Residenza Protetta Disabili Villa Almagià ex L.R. 20/2002, autorizza ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento 1/2004 e s.m.i. il Legale Rappresentante del Comune di Ancona attraverso la RTI Cooperativa Sociale KCS Caregiver (mandataria) e Cooperativa Sociale Rosa con sede Legale a Bergamo Via Manzoni n. 7, concessionaria del Servizio all'esercizio della Residenza Protetta Disabili denominata Villa Almagià per n. 11 posti letto, ubicata in Via Redipuglia n. 33 – Ancona.

### CONSIDERATO INOLTRE

- quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "*.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi*

*30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture.....”*

- quanto comunicato dal Comune di Ancona con nota prot. 78808 del 25/06/2015 a firma del Dirigente Servizi Educativi e Scolastici, in ordine all'intendimento dell'Amministrazione Comunale, quale Ente titolare della Comunità Protetta "Villa Almagià", di adeguare la Struttura medesima al livello assistenziale RD3 con decorrenza 01.01.2018;

**Tutto ciò premesso**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART 1  
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2  
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià", di seguito denominata Residenza Protetta, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 11 posti.

La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

La Residenza Protetta ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliera.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

**ART 3  
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla Residenza Protetta Disabili è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e sanitari territoriali.

Gli utenti sono ammessi alla struttura con provvedimento del Dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità

Operativa Disabili del Comune di Ancona e l'Unità Multidisciplinare dell'età Adulta dell'Asur/AV2, sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, é consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

#### **ART. 4**

#### **TIPOLOGIA DI UTENZA**

Possono accedere alla Residenza Protetta Disabili persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.

La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti all'acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

La permanenza degli ospiti nella residenza protetta disabili è connessa all'andamento del percorso educativo-riabilitativo e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni dell'assistito.

I tempi di permanenza sono stabiliti sulla base del progetto globale di intervento definito dai competenti servizi sociali e sanitari territoriali.

#### **ART. 5**

#### **REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA**

L'Ente gestore della Residenza protetta per disabili deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie, preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti);
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

L'Ente gestore provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta "Villa Almagià" in conformità a tutto quanto previsto dalla L. R. n.20/2002, dal

Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i nonché in conformità agli standard assistenziali stabiliti con DGRM 1331/2014.

In particolare la Residenza protetta è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

L'Ente gestore è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i

Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'Ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

## **ART. 6 PRESTAZIONI**

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;

2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.



Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

#### ART. 7

### MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

#### ART. 8

### OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;

- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi, al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

## **ART. 9 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2**

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

## **ART. 10 CONTABILIZZAZIONE**

La retta giornaliera per ospite della Residenzialità Protetta che risulta scaturita dalle procedure di gara pari ad € 148,16 (IVA al 4% inclusa) è come di seguito ripartita:

- € 92,06 (IVA al 4% inclusa) quota sanitaria;
- € 33,95 (IVA al 4% inclusa) quota sociale a carico del Comune;
- € 22,15 (IVA al 4% inclusa) quota sociale a carico dell'utente.

Per ogni giorno di assenza dell'utente il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%.

Le parti si danno reciprocamente atto che i tetti di spesa con riferimento agli anni 2015 – 2016 – 2017 sono quelli di seguito indicati, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico:

periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 (giorni 365) € 372.475,00 (IVA al 4% inclusa).  
periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 (giorni 366) € 370.255,51 (IVA al 4% inclusa).  
periodo 01/01/2017 – 09/07/2017 (giorni 190) € 192.405,40 (IVA al 4% inclusa);

**ART. 11**  
**LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA**

La Cooperativa quale Ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

**ART. 12**  
**DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**ART. 13**  
**CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

**ART. 14**  
**NOMINA RESPONSABILE PRIVACY**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa KCS mandataria "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

**ART. 15**  
**REGISTRAZIONE – NORME FINALI**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

**ART. 16**  
**DURATA**

Il presente accordo spiega effetti dal 10/07/2014 al 09/07/2017.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2  
Il Direttore Gen.le ASUR

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante Impresa Mandataria RTI

\_\_\_\_\_  
Il Comune di Ancona  
In persona del Legale Rappresentante p.t.